

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI NOLA

Il Giudice dell'esecuzione dott.ssa **Roberta GUARDASOLE**

sciolta la riserva di cui al verbale del 22.11.2016;

letto il ricorso in opposizione ex art 615 comma 2 c.p.c. depositato in data 21.09.2016 dalla SOCIETA' s.r.l. e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione *inaudita altera parte* ex art 624 c.p.c.;

rilevato che parte opponente si duole:

1) dell'usurarietà delle poste contabili azionate nella precitata procedura esecutiva come evidenziato dalla perizia contabile in atti;

2) l'abuso di credito conseguente al sovraindebitamento del debitore principale,

3) la pendenza di altre procedure esecutive in danno dei condebitori solidali e della stessa SOCIETA' s.r.l. in virtù dei medesimi titoli;

lette le comparse di costituzione dei creditori opposti;

rilevato con riferimento al PRIMO MOTIVO di opposizione, da sussumersi nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 2 c.p.c., essendo diretta a contestare l'an dell'azione esecutiva che, come già dedotto nel decreto di fissazione di udienza, tutte le posizioni contestate, ad eccezione di quella azionata dalla BANCA s.p.a. quale creditore procedente, traggono origine da titoli esecutivi di formazione giudiziale e segnatamente decreti ingiuntivi, di cui quello azionato dalla BANCA s.p.a., risulta, altresì, confermato con sentenza passata in giudicato;

ritenuto, in aderenza alla univoca giurisprudenza di legittimità che laddove l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., è limitata all'accertamento dell'esistenza del t.e. e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il t.e., per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato ovvero tutt'ora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e di quello di assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (*ex plurimis* Cass civ 19 dicembre 2006 n.27159, Cass 25.maggio.2007 n. 12251, Cass civ 12.marzo.1992 n.3007);

ritenuto, pertanto, in ragione delle affermazioni che precedono, che è corretto affermare che l'opposizione all'esecuzione che sia fondata su contestazioni afferenti il "*merito*" del rapporto sostanziale in relazione al quale è stato formato il titolo esecutivo giudiziale e che investa fatti antecedenti alla formazione di quel titolo sia da considerarsi *in toto* inammissibile (salvo ovviamente il caso di vizi del provvedimento che ne inficino la stessa giuridica esistenza) potendo quelle contestazioni essere sollevate unicamente nel processo di cognizione preordinato;

rilevato che nel caso di specie tutte le doglianze articolate dall'opponente afferiscono alla presunta illegittimità di rapporti di conto corrente sottesi all'emissione dei provvedimenti monitori onde in quanto tali dovevano essere fatte valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero di appello alla sentenza;

rilevato con riferimento alla posizione del creditore procedente ed al titolo esecutivo da questo azionato (contratto di mutuo) che la perizia contabile di parte allegata, nulla ha osservato;

rilevato quanto al secondo motivo di opposizione, ovvero la pendenza di plurime procedure esecutive e concorsuali in danno della SOCIETA' s.r.l. e degli altri fideiussori, nonché alle procedure concorsuali in danno del SOCIETA' s.p.a. e dei SOCIETA' s.r.l. debitori originari, che la stessa è da ritenersi pienamente lecita, in quanto se è vero che il credito si estingue per effetto della

soddisfazione ottenuta in danno di uno qualunque dei debitori solidali, è anche vero che il creditore può senza limiti agire, contemporaneamente e senza vincoli contro ciascuno dei soggetti tenuti alla prestazione in virtù dei principi sulla solidarietà del lato passivo dell'obbligazione e della responsabilità patrimoniale ex art 2740 c.c., onde alcun abuso è possibile configurare nel caso di specie, anche in considerazione dell'ingente esposizione debitoria azionata nelle diverse procedure e fermo restando il disposto di cui all'art 504 c.p.c., quale norma di salvaguardia delle ragioni del debitore, laddove il ricavato di alcuni lotti, unitamente al ricavato ottenuto in altra sede contro il cofideussore, sia idoneo a raggiungere l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'art 495 c.p.c.; rilevato che nel caso di specie il ricavato della vendita nell'ambito della procedura rge OMISSIS sempre in danno della SOCIETA' s.r.l., pari ad oggi ad € 640.589,18 è del tutto insoddisfacente ad estinguere l'esposizione debitoria azionata in questa sede, onde non è idoneo a porsi come evento solutorio, nemmeno unitamente al ricavato della vendita del lotto 13 per un prezzo di € 78.000,00, laddove poi il ricavato della vendita in sede concorsuale dei beni della SOCIETA' s.r.l. non è ancora stato ripartito con conseguente impossibilità di verificare la misura in cui saranno soddisfatti i creditori intervenuti in questa ed in quella sede e la corrispondenza dei titoli esecutivi azionati

(atteso che alcuni di essi hanno agito per il recupero di diverse posizioni creditorie); ritenuto, pertanto, che non sussistano gravi ragioni per sospendere la procedura esecutiva, apparendo verosimile una pronuncia d'inammissibilità della spiegata opposizione con riferimento al primo motivo di opposizione e di rigetto con riferimento al secondo; rilevato, quanto alle spese della presente fase a cognizione sommaria, che le stesse, in ragione del principio di causalità e di soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate, ai sensi del DM 55 \ 2014 nella misura di cui in dispositivo (cfr. Cass. 22033/ 2011);
letti gli articoli 615 comma 2, 616 e 624 c.p.c.

P.Q.M.

1. rigetta l'istanza di sospensione,
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali per questa fase camerale a favore di BANCA s.p.a., nella misura di euro 1.500,000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come legge
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali per questa fase camerale a favore di BANCA s.p.a., nella misura di euro 1.500,000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come legge
4. condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali per questa fase camerale a favore di BANCA soc.coop. per azioni , nella misura di euro 1.500,000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come legge
5. Assegna alla parte interessata termine di 90 giorni per l'introduzione dell'eventuale fase di merito, da avviarsi con atto di citazione ex art. 616 , 618 c.p.c. e iscrizione a ruolo davanti al giudice competente per materia e per valore .

Nola 01.12.2016

Il GE
Dott.ssa Roberta Guardasole

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*